

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero 

Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

 Assoluzione
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi 

Quantum

 1\* Grado

Tribunale di Torino, sezione distaccata di Cirié, in data 11.07.2012 condannava alla pena -sospesa- di mesi 3 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali e al risarcimento dei danni morali e patrimoniali nei confronti della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza, con pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di €.30.000,00.

 2\* Grado

Corte di Appello Torino con sentenza 7855/18 del 12.12.2018 in parziale riforma del primo grado rideterminava la pena in mesi 1 di reclusione, con sostituzione della pena detentiva con la pena di euro 1.140,00 di multa, ex art. 53 L. 689/81, eliminando la sospensione condizionale della pena.

 precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore

 Ulteriori soggetti lesi 
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Si trovava sulla falda del tetto di un edificio di civile abitazione dove erano in corso i lavori di posa di guaina e pannelli coibenti, quando precipitava attraverso il lucernaio al piano sottostante (mansarda), proseguendo per altro la caduta attraverso l'apertura della soletta posta in esatta corrispondenza del lucernaio e quindi cadendo per metri 5,50 circa.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato

Pubblico

Cantiere

Ufficio

Fabbrica

Altro

## Principio di diritto

In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di supercontrollo (cfr. Sez. 4, n. 44977 del 12/06/2013 Ud. -dep. 07/11/2013- Rv.257166). Inoltre, sul responsabile dei lavori e della sicurezza, che è appunto responsabile dell'organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, incombono obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all'osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza (v. anche Sez. 4, n. 4248 del 21/02/1995 Ud. -dep. 20/04/1995- Rv.201869).

Per quanto riguarda il responsabile e coordinatore per l'esecuzione dei lavori, osserva il Collegio che a tale figura professionale la legge (come previsto dall'art. 92, lett. b, D.Lgs. 81/2008, parimenti ai previgenti artt. 5 e 6, D.Lgs. n. 494 del 1996,) attribuisce compiti specifici e precisi obblighi che lo individuano quale titolare di un'autonoma posizione di garanzia. In particolare, per quanto qui interessa, a tale figura è attribuito, tra gli altri, il compito di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Allo stesso spetta, altresì, di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare i piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.

Più in particolare, al responsabile dei lavori, specie se rivesta anche le funzioni di addetto alla sicurezza, sono assegnati, tra gli altri compiti, anche quelli, come sopra già rilevato, di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori nonché di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al PSC. Si tratta, quindi, anche di compiti definiti di "alta vigilanza" che, seppur non necessariamente implicano una continua presenza nel cantiere, devono tuttavia esercitarsi in maniera attenta e scrupolosa e riguardare tutte le lavorazioni in atto, specie quelle che pongono maggiormente a rischio l'incolumità dei lavoratori.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso

Ricorso\_inammissibile

annullamento

senza rinvio

con rinvio

con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile costituita che si liquidano in €3.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 17/02/2021.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**